

Sabato 15 Maggio 2010

## Cutro Lo ha stabilito la Cassazione confermando una sentenza del Tribunale di Crotona **I canoni idrici arretrati del '97 e '98 sono dovuti**

**Pino Belvedere**  
**CUTRO**

L'evasione dei tributi comunali è un fenomeno diffuso che crea negli anni un contenzioso tra Comune e cittadino-contribuente, portando spesso quest'ultimo a spese legali e relativi interessi. Nonostante la Cassazione di recente abbia confermato la sentenza del Tribunale di Crotona del 2007 sui canoni acqua 1997-1998 a favore del Comune, molti utenti continuano a proporre ricorso avverso l'iscrizione a ruolo. Lo stesso Comune, per evitare un inutile contenzioso con l'utente, evidenzia

sul proprio sito che è stata confermata dalla Corte di Cassazione, Terza Sez. Civile, la sentenza del Tribunale Civile di Crotona n. 442/2007 che nel 2007 aveva stabilito che le bollette dell'acqua, relative ai canoni per gli anni 1997 e 1998, devono essere pagate al Comune di Cutro. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la suddetta sentenza da un cittadino-utente, condannandolo al pagamento a favore del Comune delle ulteriori spese di causa. La controversia ha avuto inizio quando il sig. M.T., a mezzo del proprio avvocato, con atto di cita-

zione notificata al Comune il 16 febbraio 2004, chiedeva al giudice di pace di Crotona di voler dichiarare non dovuto al Comune, da parte dello stesso, il canone acqua 1997-98. Il giudice con sentenza n. 1361/2004 accoglieva la sua domanda e dichiarava estinto per prescrizione il credito del Comune con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di causa. La conseguenza è stata che diversi utenti per lo stesso motivo hanno citato l'Ente davanti al Gdp di Crotona. Il Comune di Cutro sia con la Giunta Sulla, che con quella attuale di Migale ha proposto appello davanti al Tribunale di

Crotona. Il Tribunale con sentenza del Giudice Filippo Favale n. 442/2007, accogliendo la tesi difensiva sostenuta dall'avvocato Pino Migale, legale del Comune, ha rigettato la tesi difensiva dell'utente e ha riformato la decisione del giudice di pace del 2004 stabilendo che il credito relativo ai canoni servizio idrico per gli anni 1997 e 1998 è dovuto nel minimo contrattuale annuo perché non vessatorio e non prescritto. Nel successivo grado di giudizio, il Comune, difeso sempre dall'avvocato Migale, ha ottenuto dalla Corte di Cassazione la conferma della sentenza del Tribunale. 4